PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
N. 284 DI DATA 18 Dicembre 2014

OGGETTO:
Aquaspace S.p.A. – stabilimento sito in Rovereto (TN), via del Garda, 40.
Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) rilasciata con propria determinazione n. 198 del 24 ottobre 2014 alla ditta Aquaspace S.p.A. (di seguito Ditta), con sede legale in Arco (TN), via Linfano, 9, relativa allo stabilimento per la tintura e l'interlacciatura di fili di nylon 6 e per lo smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi sito in Rovereto (TN), via del Garda, 40, ed i relativi allegati;

visto che all'interno del paragrafo "*Emissioni in atmosfera*" facente parte dell'allegato 2 all'AIA del 24 ottobre 2014 è stato prescritto alla Ditta di inviare entro il 31 dicembre 2014 al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali "*una relazione che descriva l'esito della sperimentazione del convogliamento in un unico punto di emissione dei reflui aeriformi provenienti dalle sezioni di entrata e di uscita di almeno un "vaporizzo" presente nel reparto "Tintura su maglia"*";

vista la nota inviata in data 4 dicembre 2014, ns. prot. n. 646456, con la quale la Ditta richiede una proroga di 9 mesi del termine entro il quale inviare la relazione sopra menzionata, "*in ragione dell'impegno che hanno richiesto, nei mesi appena trascorsi, gli interventi legati alla realizzazione della nuova piattaforma per lo smaltimento di rifiuti liquidi conto terzi, i quali non hanno permesso di condurre l'attività sperimentale prescritta secondo l'iter necessario alla sua conclusione entro i termini indicati*";

ritenute congrue le motivazioni riportate dalla Ditta e di poter pertanto concedere la proroga richiesta;

visto che all'interno del paragrafo "*Scarichi idrici*" facente parte dell'allegato 2 all'AIA del 24 ottobre 2014 è stato prescritto alla Ditta di trasmettere entro il 30 aprile 2016 al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente "*uno studio che descriva i risultati della campagna di sperimentazione effettuata sulle acque in uscita dall'impianto di trattamento dei rifiuti, al fine di valutare la possibilità di riutilizzare dette acque depurate all'interno dello stabilimento*";

rilevato che la Ditta si era impegnata a trasmettere i risultati di detto studio "*entro 36 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale*", così come riportato nella documentazione trasmessa in data 18 agosto 2014, ns. prot. n. 439703, e così come riportato all'interno dei paragrafi "*2.4 - Materie prime e trasporti*" e "2.6 - *La deliberazione della Giunta Provinciale n. 2254 del 24 ottobre 2013*", dell'Allegato 1 all'AIA del 24 ottobre 2014;

considerato pertanto che il termine del 30 aprile 2016 è stato prescritto nel paragrafo "*Scarichi idrici*" per un mero errore materiale;

ritenuto pertanto doveroso modificare detta scadenza, prescrivendo alla Ditta di trasmettere gli esiti dello studio in parola entro il 24 ottobre 2017;

ritenuto di poter procedere all'aggiornamento dell'AIA vigente in tale senso, riconfermando sotto ogni restante profilo quanto previsto dall'AIA;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*, ed in particolare il titolo III-bis della parte seconda inerente l'AIA;

visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *"Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1"*;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, prendendo atto altresì delle declaratorie delle suddette strutture;

considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle AIA spetta al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

determina

1. di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 198 del 24 ottobre 2014, relativa allo stabilimento per la tintura e l'interlacciatura di fili di nylon 6 e per lo smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi sito in Rovereto (TN), via del Garda, 40, gestito dalla ditta Aquaspace S.p.A., con sede legale in Arco (TN), via Linfano, 9, sostituendo l'allegato 2 *"Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni"* allegato alla determinazione del 24 ottobre 2014, con l'allegato al presente provvedimento;

2. di stabilire che rimangono invariate tutte le altre indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni riportate nell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 198 del 24 ottobre 2014;

3. di prescrivere alla Ditta di presentare **entro un anno dalla messa a regime dell'impianto**, al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed al Comune di Rovereto, il **documento di valutazione dei rischi dei lavoratori** dello stabilimento;

4. di rammentare che l'autorizzazione integrata ambientale è soggetta a riesame, ovvero a riesame come rinnovo, nei casi previsti dall'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006;

5. di avvertire che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, la Ditta è tenuta a comunicare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione, ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni;

6. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Aquaspace S.p.A. e, per conoscenza, al Comune di Rovereto (TN), al Servizio gestione Risorse idriche ed energetiche dell'Agenzia provinciale per le Risorse idriche ed energetiche, al Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione, al Servizio Antincendi e protezione civile ed all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

7. di avvertire che, a norma del combinato disposto dell'art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE
ing. Giancarlo Anderle

MTa/om

Allegato:
- allegato 1: valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni.

ALLEGATO 1

Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni

Materie prime e capacità produttiva

La tabella seguente riporta i quantitativi massimi che possono essere trattati per le diverse attività effettuate nello stabilimento:

Tabella 1A: Capacità produttiva – attività IPPC

Codice attività IPPC	Denominazione	Capacità produttiva [tonnellate/anno]
5.1	Smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno.	162.000 in totale, di cui al massimo 63.000 di pericolosi
5.3a	Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno.	
6.2	Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento superi le 10 tonnellate al giorno.	11.315

Lo stoccaggio delle materie prime deve perseguire la massima protezione ambientale ed avvenire comunque in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, concernenti il deposito in "*Serbatoi o contenitori di materiale inquinante*", e dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg.

Incidenti o imprevisti

In caso di guasto agli impianti o ai sistemi di abbattimento delle emissioni che comporti il superamento dei valori limite di emissione, la Ditta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006, deve informare **entro le successive otto ore** il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza; la comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili ai fini delle verifiche da parte degli organi competenti ed in particolare devono essere riportate: le presunte cause del danno, la durata dei superamenti (laddove possibile) e le azioni intraprese dalla Ditta. Il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile nel più breve

tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni. La documentazione relativa alle conseguenti attività di manutenzione straordinaria deve essere conservata presso lo stabilimento **per almeno cinque anni**.

Smaltimento rifiuti

Presso l'impianto di depurazione presente nello stabilimento è autorizzato lo smaltimento dei rifiuti (operazioni di smaltimento D15 – D14 – D13 – D9 – D8) elencati nella tabella 1B.

L'autorizzazione al trattamento di rifiuti è subordinata alla modifica ed integrazione dell'impianto di depurazione esistente, che dovrà essere conforme con quanto descritto negli elaborati presentati in sede di domanda di autorizzazione integrata ambientale.

Tabella 1B: Rifiuti liquidi in ingresso all'impianto (operazioni di smaltimento D15 – D14 – D13 – D9 – D8).

Codice CER	Descrizione
01	**RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI**
01 05	***Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione***
01 05 04	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05*	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06*	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01
02	**RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI**
02 01	***Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca***
02 01 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02	***Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale***
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

Codice CER	Descrizione
02 03	***Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa***
02 03 01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 03	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05	***Rifiuti dell'industria lattiero-casearia***
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti
02 06	***Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione***
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07	***Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)***
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	**RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE**
03 03	***Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone***
03 03 02	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04	**RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE**
04 01	***Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce***
04 01 02	Rifiuti di calcinazione
04 01 03*	Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04	Liquido di concia contenente cromo
04 01 05	Liquido di concia non contenente cromo
04 02	***Rifiuti dell'industria tessile***
04 02 14*	Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 15	Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
05	**RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO DEL CARBONE**

Codice CER	Descrizione
05 01	***Rifiuti della raffinazione del petrolio***
05 01 02*	Fanghi da processi di dissalazione
05 01 05*	Perdite di olio
05 01 06*	Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 13	Fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14	Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
06	**RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI**
06 01	***Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi***
06 01 01*	Acido solforico ed acido solforoso
06 01 02*	Acido cloridrico
06 01 03*	Acido fluoridrico
06 01 04*	Acido fosforico e fosforoso
06 01 05*	Acido nitrico e acido nitroso
06 01 06*	Altri acidi
06 02*	***Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi***
06 02 01*	Idrossido di calcio
06 02 03*	Idrossido di ammonio
06 02 04*	Idrossido di sodio e di potassio
06 02 05*	Altre basi
06 03	***Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici***
06 03 11*	Sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 04	***Rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03***
06 04 05*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 05	***Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti***
06 05 02*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06	***Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione***
06 06 02*	Rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03	Rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
07	**RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI**
07 01	***Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base***
07 01 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 04*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 08*	Altri fondi e residui di reazione

Codice CER	Descrizione
07 02	***Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali***
07 02 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 04*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 08*	Altri fondi e residui di reazione
07 03	***Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)***
07 03 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04	***Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 05), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici***
07 04 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05	***Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici***
07 05 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06	**Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici**
07 06 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 04*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07	***Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti***
07 07 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
08	**RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**
08 01	***Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici***
08 01 15*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 19*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 21*	Residui di vernici o di sverniciatori

Codice CER	Descrizione
08 02	***Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)***
08 02 02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 03	***Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa***
08 03 07	Fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 14*	Fanghi di inchiostro da stampa, contenenti sostanze pericolose
08 03 15	Fanghi di inchiostro da stampa, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 16*	Residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 19*	Oli dispersi
08 04	***Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)***
08 04 11*	Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13*	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15*	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
09	**RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA**
09 01	***Rifiuti dell'industria fotografica***
09 01 01*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 04*	Soluzioni fissative
09 01 05*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
10	**RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI**
10 01	***Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)***
10 01 07	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 09*	Acido solforico
10 01 22*	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 26	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 03	***Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio***
10 03 27*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli
10 03 28	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

Codice CER	Descrizione
10 05	***Rifiuti della metallurgia termica dello zinco***
10 05 08*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli
10 05 09*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 06	***Rifiuti della metallurgia termica del rame***
10 06 09*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli
10 06 10	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 07	***Rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino***
10 07 07*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07 08	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 08	***Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi***
10 08 19*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli
10 08 20	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 13	***Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali***
10 13 14	Rifiuti e fanghi di cemento
11	**RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA**
11 01	***Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)***
11 01 05*	Acidi di decapaggio
11 01 06*	Acidi non specificati altrimenti
11 01 07*	Basi di decapaggio
11 01 08*	Fanghi di fosfatazione
11 01 09*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 11*	Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
11 01 13*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 15*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 03	***Rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento***
11 03 02*	Altri rifiuti
12	**PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**

Codice CER	Descrizione
12 01	***Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche***
12 01 08*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 14*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 03	***Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)***
12 03 01*	Soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13	**OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili, 05 e 12)**
13 01	***Scarti di oli per circuiti idraulici***
13 01 04*	Emulsioni clorurate
13 01 05*	Emulsioni non clorurate
13 05	***Prodotti di separazione olio/acqua***
13 05 02*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03*	Fanghi da collettori
13 05 06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 08	***Rifiuti di oli non specificati altrimenti***
13 08 01*	Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02*	Altre emulsioni
16	**RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**
16 03	***Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati***
16 03 03*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 07	***Rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)***
16 07 08*	Rifiuti contenenti olio
16 07 09*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 10	***Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito***
16 10 01*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 03*	Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
17	**RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**
17 05	**Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio**
17 05 05*	Fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose

Codice CER	Descrizione
17 05 06	Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
18	**RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)**
18 01 06*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 07	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 02	***Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie***
18 02 05*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 06	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
19	**RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELIJACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE**
19 01	***Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti***
19 01 06*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
19 02	***Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)***
19 02 05*	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 04	***Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione***
19 04 04	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 06	***Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti***
19 06 03	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 07	***Percolato di discarica***
19 07 02*	Percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08	***Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti***
19 08 02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 07*	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 08*	Eluati di sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 11*	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

Codice CER	Descrizione
19 08 13*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 09	***Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale***
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 06	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 11	**Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio**
19 11 03*	Rifiuti liquidi acquosi
19 13	***Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda***
19 13 03*	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05*	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 07*	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

I rifiuti pericolosi devono inoltre presentare esclusivamente una o più delle caratteristiche di pericolosità di cui all'Allegato III della direttiva 91/689/CEE e definite anche nell'Allegato I alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 riportate nella seguente Tabella 1C:

Tabella 1C: Classi di pericolosità ammesse all'impianto

Classi di pericolosità	Descrizione
H4 "irritante"	sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo provocare una reazione infiammatoria.
H5 "nocivo"	sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravita limitata.
H6 "tossico"	sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte.
H7 "cancerogeno"	sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza.
H8 "corrosivo"	sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva.

Classi di pericolosità	Descrizione
H10 "tossico per la riproduzione"	sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza.
H11 "mutageno"	sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza.
H14 "ecotossico"	rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o piu comparti ambientali.

La conduzione dell'impianto e la gestione dell'attività di stoccaggio e smaltimento devono avvenire come segue:

a) nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;

b) nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 121 del 1 febbraio 2013, riguardante la localizzazione dell'impianto nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;

c) nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2254 del 24 ottobre 2013, con la quale è stata espressa valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto;

d) nel rispetto di quanto indicato dal Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004;

e) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;

f) l'organizzazione impiantistica, le attrezzature utilizzate, nonché la dislocazione delle aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, delle zone dedicate alla miscelazione di rifiuti e delle superfici utilizzate per le operazioni di smaltimento devono essere gestite in conformità alla planimetria denominata "*Punti raccolta rifiuti*", presentata dalla Ditta in data 18 agosto 2014, ns. prot. n. 439703 (allegato 7);

g) nel rispetto del Piano di Gestione Operativa e Monitoraggio Ambientale trasmesso in data 18 agosto 2014, ns. prot. n. 439703, successivamente integrato in data 1 ottobre 2014, ns. prot. n. 520866;

h) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di smaltimento cui sono destinati;

i) la classificazione dei rifiuti dovrà essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il relativo codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, così come da ultimo modificato con la legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 (rifiuti non pericolosi) e dall'art. 7 del D.M. 12 giugno 2002, n.161 (rifiuti pericolosi);

j) l'accettazione ed lo smaltimento di un rifiuto presso l'impianto di depurazione sono subordinati all'esito positivo delle procedure di omologa descritte all'interno del Piano di Gestione Operativa e Monitoraggio Ambientale trasmesso dalla Ditta in data 18 agosto 2014, ns. prot. n. 439703, successivamente integrato in data 1 ottobre 2014, ns. prot. n. 520866; gli unici rifiuti che potranno essere conferiti senza la preventiva omologa saranno quelli derivanti da interventi ambientali condotti in situazioni di emergenza: in quest'ultimo caso i rifiuti dovranno necessariamente essere stoccati preventivamente nei sili esterni in deposito preliminare (operazione D15);

k) devono essere messi a disposizione, in qualsiasi momento, alle autorità competenti, ai tecnici del Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione ed alla ditta di gestione dell'impianto di depurazione di Rovereto i dati relativi ai rifiuti trattati (formulari e registri di carico/scarico);

l) l'operazione D15 deve sempre essere seguita dalle altre attività di smaltimento dei rifiuti effettuate nell'impianto (D14, D13, D9, D8): le uniche eccezioni sono costituite dall'accettazione di rifiuti liquidi che provengono da operazioni di intervento ambientale di emergenza e/o di rifiuti che il gestore, in base a valutazioni svolte al momento dell'arrivo del carico o a seguito di considerazioni logistiche, ritiene non siano trattabili dall'impianto;

m) la miscelazione dei rifiuti (operazione di smaltimento D13) può essere effettuata solo dopo che sia stata accertata la compatibilità fisica e chimica dei rifiuti, al fine di realizzare miscele di rifiuti ottimizzate per le successive fasi di trattamento;

n) qualora i rifiuti verificati analiticamente non risultino conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, gli stessi deve essere respinti al produttore ovvero avviati a recupero e/o smaltimento in idonei impianti autorizzati;

o) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;

p) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso;

q) la zona di conferimento rifiuti (ingresso, pesa fino alle aree di scarico rifiuti) devono essere pavimentate in materiale impermeabile e dotate di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi e di adeguato impianto di trattamento;

r) il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e la zona adibita allo stoccaggio dei rifiuti deve essere asfaltata;

s) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e si deve raccogliere

ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;

t) le acque meteoriche provenienti dall'ambito A devono essere preliminarmente trattate in un disoleatore ed in un dissabbiatore e successivamente convogliate nella vasca di equalizzazione per rifiuti diversi del comparto chimico-fisico (V1B);

u) le acque di prima pioggia provenienti dall'ambito B devono essere preliminarmente trattate in un disoleatore ed in un dissabbiatore e successivamente convogliate nella vasca di controllo dell'impianto chimico-fisico (V2A); le acque di seconda pioggia devono essere scaricate direttamente in fognatura bianca (scarico S2) con una tubazione di by-pass, senza inviarle al successivo trattamento biologico;

v) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori, la permanenza dei rifiuti nel deposito preliminare (operazione D15) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);

w) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;

x) i bacini di contenimento a presidio dello stoccaggio di rifiuti allo stato liquido devono essere conformi a quanto riportato nel Piano di Gestione Operativa e Monitoraggio Ambientale trasmesso in data 18 agosto 2014, ns. prot. n. 439703;

y) i recipienti destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;

z) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;

aa) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;

bb) è vietata la sosta nelle aree esterne degli automezzi carichi di rifiuti pericolosi;

cc) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;

dd) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi ed il sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza;

ee) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;

ff) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali.

Emissioni in atmosfera

Entro il 24 ottobre di ogni anno (prossima scadenza 24 ottobre 2015) la Ditta deve effettuare gli autonomi controlli sulle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio, relativamente alla determinazione delle concentrazioni degli inquinanti e con le frequenze stabilite nelle tabelle 2A ed 2B, secondo le modalità riportate nella Tabella 2D, dandone **comunicazione preventiva** al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti previsti nello schema sotto riportato, accertate mediante **un prelievo** costituito da almeno 3 campionamenti e rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al Comune territorialmente competente **entro il successivo 23 novembre (prossima scadenza 23 novembre 2015)**.

La Ditta, **almeno quindici giorni prima della messa in esercizio della nuova emissione identificata con la sigla E21, deve comunicare** al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente le **date di messa in esercizio, di messa a regime e di effettuazione dei primi autonomi controlli**. La **messa a regime** delle unità produttive che danno luogo alla nuova emissioni dovrà comunque avvenire **entro 90 giorni dalla data di messa in esercizio.** I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente **entro 30 giorni** dalla data fissata per la **messa a regime**. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti previsti nelle Tabelle 2A e devono essere svolti secondo le modalità riportate nella Tabella 2D; devono inoltre essere **costituiti da almeno due prelievi** (ciascuno costituito da almeno tre campionamenti e relativo ad almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio) **rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime**.

Validità degli autonomi controlli periodici discontinui

Qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, la Ditta deve informare **entro le 24 ore successive** al ricevimento dei certificati di analisi (farà fede la data di ricevimento degli stessi) il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente, indicando le presunte cause del superamento e le azioni correttive eventualmente intraprese. All'atto del ripristino delle normali condizioni di esercizio la Ditta deve ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai parametri oggetto dei superamenti, secondo le modalità sopra prescritte.

Tabella 2A: limiti alle emissioni e controlli – unità produttive

Reparto	Sigla macchina	Descrizione macchina	Sigla emissione	Sistema di abbattimento	Inquinante	Valori limite mg/Nm³	Frequenza controlli
Tintura su maglia	M1	Vaporizzo "Tintoria 1" sezione entrata	E1	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
	M6	Vaporizzo "Tintoria 1" sezione uscita	E6	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
	M2	Vaporizzo "Tintoria 2" sezione entrata	E2	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
	M7	Vaporizzo "Tintoria 2" sezione uscita	E7	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
	M9	Forno di essiccazione linee "Tintoria 1" e "Tintoria 2"	E9	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
	M3	Vaporizzo "Tintoria 3" sezione entrata	E3	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
	M8	Vaporizzo "Tintoria 3" sezione uscita	E8	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
	M10	Forno di essiccazione "Tintoria 3" (4 x 350 kW_{th} alimentato a metano)	E10	-	NO_x CO COV Nebbie d'olio	350 3.000 100 20	annuale
			E10A	-	NO_x CO COV Nebbie d'olio	350 3.000 100 20	annuale
	M15	Vaporizzo "Tintoria 4" sezione entrata	E15	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
	M16	Vaporizzo "Tintoria 4" sezione uscita	E16	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
	M18	Forno di essiccazione "Tintoria 4"	E18	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
	M4	Vaporizzo "Linea pilota"	E4	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
	M5	Forno di essiccazione "Linea pilota"	E5	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
Tintura diretta su filo	M17	"Superba 1"	E17	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
	M19	"Superba 2"	E19	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
	M20	"Superba 3"	E20	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
Impianto di trattamento di rifiuti	M21.1	Impianto chimico-fisico, inclusi sili di stoccaggio e tettoia fanghi	E21 10.000 Nm^3/h	Scrubber a doppio stadio Biotrickling	COV H_2SO_4 NaOH NH_3 H_2S HCl	100 2 18 18 4,5 27	annuale
	M21.2	Vasche esterne captate					
	M21.3	Cassoni coperti					

Note:

- i valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa) ed al volume secco;

- i valori limite delle emissioni del forno di essiccazione M10 (punti di emissione E10 ed E10A) riportati nella Tabella 2A sono riferiti ad un tenore di ossigeno del 17%.; nei certificati di analisi deve essere riportato anche il tenore di Ossigeno misurato;
- il valore limite per i Composti Organici Volatili (COV) è espresso come Carbonio Organico Totale (vedi nella Tabella 2D – parametro *"Composti organici volatili (come COT)"* – metodo strumentale).

Entro il 30 settembre 2015 la Ditta deve inviare al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali una relazione che descriva l'esito della sperimentazione del convogliamento in un unico punto di emissione dei reflui aeriformi provenienti dalle sezioni di entrata e di uscita di almeno un "vaporizzo" presente nel reparto *"Tintura su maglia"*.

Entro il 31 dicembre 2015 la Ditta dovrà inoltre presentare al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali uno studio che valuti la possibilità di implementare dei sistemi di abbattimento al fine di contenere il quantitativo di COV emesso in atmosfera dai forni di essiccazione della linea di "*Tintura su maglia*" (punti di emissione identificati con le sigle E9, E10, E10A ed E18).

Tabella 2B: limiti alle emissioni e controlli - unità termiche

Reparto	Unità termica	Descrizione unità termica	Sigla emissione	Potenzialità kW_{th}	Inquinante	Valori limite mg/Nm^3	Frequenza controlli
Centrale termica	M11	Produzione di vapore	E11	2.088 (metano)	NOx CO	350 3.000	Biennale (1)
	M12	Produzione di vapore	E12	2.088 (metano)	NOx CO	350 3.000	Biennale (1)
	M13	Produzione di vapore	E13	2.088 (metano)	NOx CO	350 3.000	Biennale (1)
	M14	Riscaldamento locali	E14	241 (metano)	NOx CO	Di legge	Non richiesto

Note:
- i valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa), al volume secco e ad un tenore di Ossigeno pari al 3 %;
- il valore di concentrazione degli inquinanti nei certificati di analisi relativi agli autonomi controlli periodici deve essere riferito ad un tenore di Ossigeno pari al 3%; nei certificati di analisi deve essere riportato anche il tenore di Ossigeno misurato.

(1) Gli autonomi controlli devono essere effettuati soltanto negli anni "*pari*" **(prossima scadenza 24 ottobre 2016)**.

Per gli altri inquinanti non riportati nelle tabelle 2A e 2B si assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; per l'emissione identificata con la sigla E21 tali limiti sono ridotti del 10%.

Per quanto riguarda i limiti in flusso di massa di tutti gli inquinanti si assumono i valori riportati nella Tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli

inquinamenti; per l'emissione identificata con la sigla E21 tali limiti sono ridotti del 10% ed integrati con il limite di 1,8 kg/h per il parametro Carbonio Organico Totale e di 36 g/h per l'inquinante "acido solforico".

Scrubber (emissione in atmosfera E21)

Sul condotto di ricircolo dell'acqua degli scrubber (emissione E21) deve essere previsto un sistema di misura del pH con aggiunta automatica di additivi al fine di garantire il mantenimento del valore ottimale del pH stesso.

Biotrickling (emissione in atmosfera E21)

Il biotrickling deve essere:
- mantenuto in continua efficienza;
- realizzato in modo da evitare fenomeni di canalizzazione dell'aria (effetto bordo);
- dotato di un sistema di bagnatura al fine di garantire condizioni di umidità ottimali ed uniformi del letto filtrante, evitando zone disidratate e percorsi preferenziali.

A decorrere dalla data di messa a regime, devono essere misurate l'umidità e la temperatura secondo le modalità riportate nella tabella 2C, applicando in caso di mancato rispetto dei valori di riferimento le procedure descritte nel Piano di Monitoraggio e Controllo trasmesso in data 23 settembre 2014, ns. prot. n. 503103, integrato in data 1 ottobre 2014, ns. prot. n. 520866.
Le relative analisi devono essere conservate **per un periodo di almeno tre anni** e rese disponibili ad eventuali richieste da parte delle autorità competenti.

Tabella 2C: monitoraggio del sistema di abbattimento delle emissioni del biotrickling

parametro	**valore di riferimento**	**metodica**	**frequenza controlli**
Umidità relativa	> 80%	Trasduttore di umidità nella condotta di adduzione	Continuo
Temperatura	5°C – 55°C	Sonda di temperatura in uscita dal biotrickling	Continuo

La Ditta è in ogni caso obbligata a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione dei campionamenti dell'effluente gassoso; in particolare deve realizzare il foro di prelievo su tutte le emissioni convogliate in atmosfera dello stabilimento (ad esclusione degli impianti di sicurezza e di emergenza), secondo il disegno *"TRONCHETTO FILETTATO"* riportato di seguito, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.

TRONCHETTO FILETTATO
da predisporre sul condotto di scarico per il prelievo degli effluenti gassosi

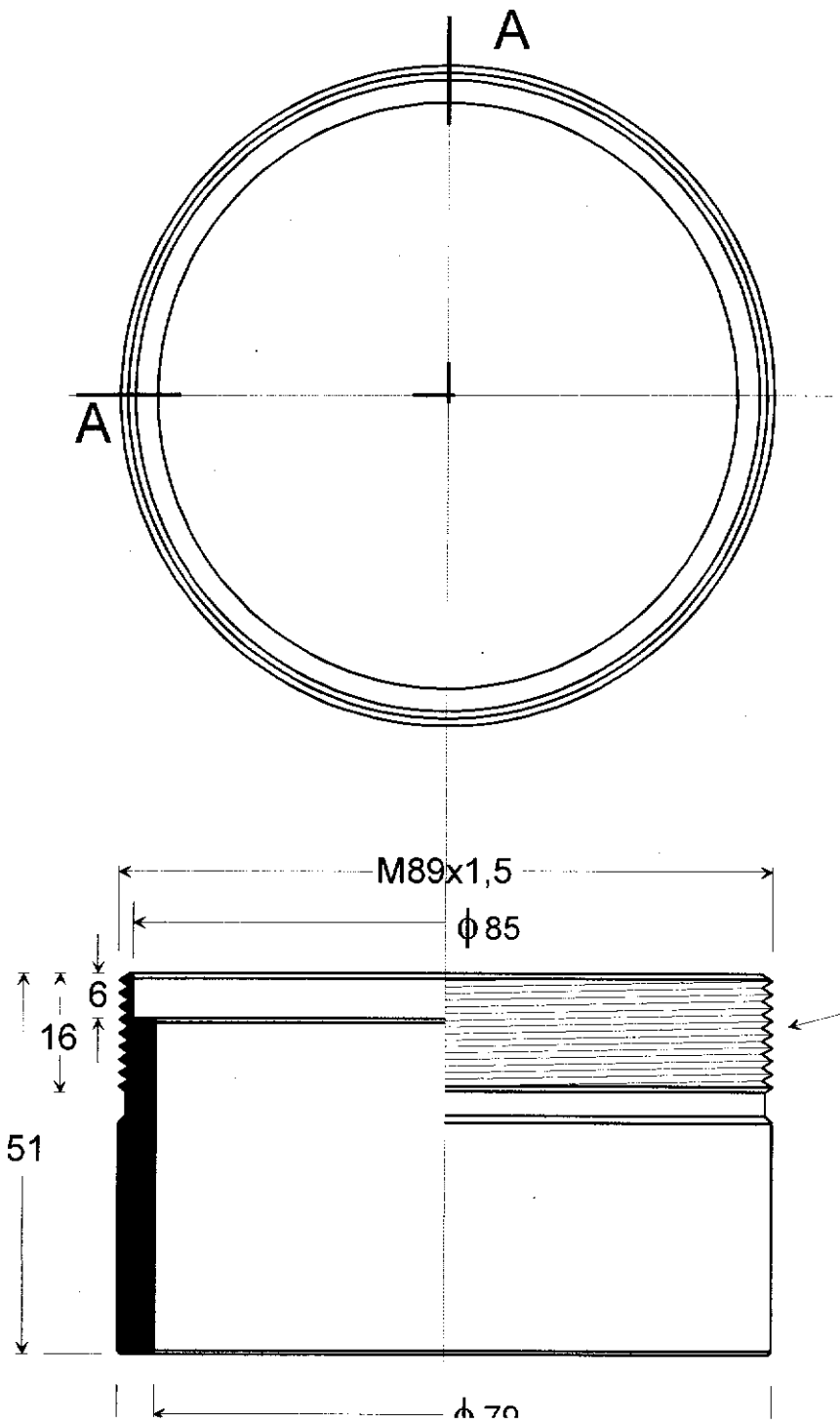

Il punto di prelievo deve essere posizionato in un tratto di condotto rettilineo a sezione costante, possibilmente verticale, a circa 2/3 dell'altezza, con una distanza minima pari a 6 diametri dall'imbocco, o irregolarità a monte, ed a 2 diametri della sezione di efflusso. In casi eccezionali tali distanze possono essere ridotte rispettivamente a 4 e 1,5 diametri.

filetto metrico passo 1,5

SEZIONE A-A

Tabella 2D: metodi analitici per il controllo delle emissioni

Parametro	Metodo	Norma	Anno
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 3	2000
	Manuale	UNICHIM MU 825	1989
Mercurio	Manuale	UNI EN 13211	2003
Metalli	Manuale	UNI EN 14385	2004
PCB diossina simili	Manuale	UNI CEN/TS 1948-4	2007
PCDD/PCDF	Manuale	UNI EN 1948-1	2006
Polveri	Manuale	UNI EN 13284-1	2003
Ammoniaca	Manuale	UNICHIM 632	1984
Acido cloridrico	Manuale	UNI EN 1911	2010
Cloro e composti inorganici come HCl	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
Fluoro e composti inorganici come HF	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
	Manuale	ISO 15713	2006
	Manuale	UNI 10787	1999
Composti organici volatili (singoli composti)	Manuale	UNI EN 13649	2002
Composti organici volatili (come COT)	Strumentale	UNI EN 12619	2013
Formaldeide	Manuale	UNICHIM MU 487	1979
Solfuro di idrogeno	Manuale	UNICHIM MU 634	1984
Monossido di carbonio	Strumentale	UNI EN 15058	2006
Ossidi di azoto	Strumentale	UNI EN 14792	2006
Ossidi di zolfo	Manuale	UNI EN 14791	2006
Ossigeno	Strumentale	UNI EN 14789	2006
Umidità	Manuale	UNI EN 14790	2006
Portata	Manuale	UNI EN ISO 16911-2	2013
Velocità	Manuale	UNI EN ISO 16911-1	2013

I metodi citati in tabella debbono considerarsi sostituiti da:

- norme di aggiornamento dei metodi stessi;
- decreto previsto all'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con il quale verranno individuati i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni (con l'indicazione di quelli di riferimento), i principi di misura e le modalità atte a garantire la qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni, ad integrazione dell'allegato VI alla parte quinta del medesimo decreto legislativo.

Per il campionamento e l'analisi di eventuali parametri non ricompresi nella tabella 2D si applica quanto disposto dal sopra citato art. 271, comma 17, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ossia le pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO o norme internazionali o norme nazionali previgenti.

Tabella 2E: emissioni ad inquinamento scarsamente rilevante

Reparto	Sigla macchina	Descrizione macchina	Sigla emissione	Sistema di abbattimento	Frequenza controlli
Impianto di trattamento di rifiuti	M22	Cappe di laboratorio	E22	-	Non richiesto

Le emissioni in atmosfera associate ad E22 non devono contenere sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene, o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato 1 alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 2F: emissioni di sicurezza ed emergenza

Reparto	Descrizione macchina	Sigla emissione	Sistema di abbattimento	Inquinante	Frequenza controlli
Stoccaggi esterni additivi	Serbatoio acido acetico	EE01	-	CH_3COOH	Non richiesto
	Serbatoio acido cloridrico	EE02	-	HCl	Non richiesto
	Serbatoio soda caustica	EE03	-	NaOH	Non richiesto
Centrale termica	Alimentazione gas unità termica M11	EE04	-	CH_4	Non richiesto
	Alimentazione gas unità termica M12	EE05	-	CH_4	Non richiesto
	Alimentazione gas unità termica M13	EE06	-	CH_4	Non richiesto
Tintura su maglia	Alimentazione gas forni di essiccazione	EE07	-	CH_4	Non richiesto
Cabina decompressione metano	Tubi di adduzione	EE08	-	CH_4	Non richiesto
	Tubo di bypass	EE09	-	CH_4	Non richiesto
Impianto di trattamento di rifiuti	Stoccaggi esterni	EE10	-	COV	Non richiesto
	Stoccaggi esterni	EE11	-	COV	Non richiesto
	Stoccaggi esterni	EE12	-	COV	Non richiesto

Scarichi idrici

Entro **il 24 ottobre di ogni anno (prossima scadenza 24 ottobre 2015)** la Ditta deve provvedere all'effettuazione di autonomi controlli sulle emissioni idriche, nelle più gravose condizioni di esercizio, relativamente alla determinazione delle concentrazioni degli inquinanti e con le frequenze stabilite nelle tabelle 3A e 3B, secondo quanto stabilito dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (attualmente un campione medio-composito della durata di tre ore nelle fasi più significative del processo) e secondo le modalità riportate nel sottoparagrafo "*Metodi analitici per il controllo delle emissioni*", **dandone comunicazione preventiva** (ad esclusione degli autonomi controlli bimestrali) al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente **entro il successivo 24 novembre (prossima scadenza 24 novembre 2015)**. Per gli autonomi controlli periodici con **frequenza semestrale**, le scadenze devono intendersi come di seguito specificato:

- **24 ottobre**, con trasmissione dei relativi certificati di analisi entro il successivo 24 novembre;
- **24 aprile**, con trasmissione dei relativi certificati di analisi entro il successivo 24 maggio.

Entro il 24 novembre di ogni anno (prossima scadenza 24 novembre 2015) la Ditta deve trasmettere anche i certificati di analisi degli autonomi controlli bimestrali relativi al periodo di riferimento.

Validità degli autonomi controlli periodici discontinui

Qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, la Ditta deve informare **entro le 24 ore successive** al ricevimento dei certificati di analisi (farà fede la data di ricevimento degli stessi) il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente, indicando le presunte cause del superamento e le azioni correttive eventualmente intraprese. All'atto del ripristino delle normali condizioni di esercizio la Ditta deve ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai parametri oggetto dei superamenti, secondo le modalità sopra prescritte.

Scarico S1 (scarico in fognatura nera)

Lo scarico S1 a convoglia in fognatura nera le acque di processo utilizzate nello stabilimento, ivi comprese le acque di controlavaggio dell'addolcitore e del demineralizzatore, le acque depurate in uscita dall'impianto di trattamento dei rifiuti, gli spurghi delle sezioni acida e basica degli scrubber e del biotrickling, il refluo liquido raccolto dalla pompa di sentina posta nel bacino di contenimento dei sili, nonché gli scarichi domestici dello stabilimento.

L'impianto di depurazione posto a presidio dello scarico S1 deve essere costituito da:

- vasca di equalizzazione dell'impianto chimico-fisico;
- impianto di trattamento dei rifiuti oleosi (disoleatore, vasca di coagulazione, vasca di neutralizzazione, flottatore);
- impianto di trattamento chimico-fisico (vasca di coagulazione-decomplessazione, vasca di neutralizzazione, vasca di flocculazione, vasca di decantazione, vasca di compensazione, post-raffinazione, filtrazione su sabbia);
- trattamento biologico (vasca di controllo del chimico-fisico, vasca di equalizzazione del biologico, vasca di pre-denitrificazione, vasca di nitrificazione/ossidazione);
- sedimentatore;
- sistema a sabbia ed a carboni attivi.

La Ditta, **almeno quindici giorni prima** della messa in funzione del nuovo impianto di trattamento dei rifiuti deve darne comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente, indicando le date di messa a regime e di esecuzione dei primi autonomi controlli sullo scarico idrico.

Entro i trenta giorni successivi alla data di effettuazione di detti autonomi controlli, la Ditta trasmette al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente i certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, relativi ai campionamenti effettuati. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione dei parametri indicati nella Tabella 3A per cui sono previsti autonomi controlli periodici secondo le modalità riportate nel sottoparagrafo *"Metodi analitici per il controllo delle emissioni"*.

Tabella 3A: limiti alle emissioni e frequenza degli autonomi controlli

Inquinante	Valore limite	Frequenze di monitoraggio
pH	6 – 8,5	Semestrale
Temperatura	30°C	Semestrale
Colore	Non percettibile su spessore 10 cm con diluizione 1:40	Semestrale
Odore	Non deve essere causa di molestie	Semestrale
Materiali grossolani	Assenti	Semestrale
Solidi sospesi totali	100 mg/l	Semestrale
Materiali sedimentabili	10 ml/l	Semestrale
BOD5	250 mg/l	Semestrale
COD	500 mg/l	Semestrale
Metalli e non metalli tossici totali (As – Cd – Cr (VI) – Cu – Hg – Ni – Pb – Se – Zn)	1,5 mg/l	Semestrale
Alluminio come Al	1 mg/l	Bimestrale
Arsenico come As	0,5 mg/l	Semestrale
Bario come Ba	10 mg/l	Semestrale
Boro come B	2 mg/l	Semestrale
Cadmio come Cd	0,01 mg/l	Semestrale
Cromo III come Cr	2 mg/l	Bimestrale
Cromo VI come Cr	0,1 mg/l	Semestrale
Ferro come Fe	2 mg/l	Bimestrale
Manganese come Mn	2 mg/l	Bimestrale

Inquinante	Valore limite	Frequenze di monitoraggio
Mercurio come Hg	0,005 mg/l	Semestrale
Nichel come Ni	0,5 mg/l	Semestrale
Piombo come Pb	0,1 mg/l	Semestrale
Rame come Cu	0,1 mg/l	Semestrale
Selenio come Se	0,01 mg/l	Semestrale
Stagno come Sn	2 mg/l	Semestrale
Zinco come Zn	0,5 mg/l	Semestrale
Cianuri come CN-	0,1 mg/l	Semestrale
Cloro attivo libero come Cl_2	0,1 mg/l	Semestrale
Solfiti come SO_4^{2-}	1 mg/l	Semestrale
Solfuri come H_2S	0,5 mg/l	Semestrale
Solfati come SO_4^{2-}	1.000 mg/l	Semestrale
Cloruri come Cl^-	1.200 mg/l	Semestrale
Fluoruri come F^-	6 mg/l	Semestrale
Fosforo totale come P	10 mg/l	Semestrale
Azoto ammoniacale come NH_4^+	30 mg/l	Semestrale
Azoto nitroso come N	0,6 mg/l	Semestrale
Azoto nitrico come N	30 mg/l	Semestrale
Azoto totale (organico+ammoniacale+nitroso+nitrico)	80 mg/l	Semestrale
Grassi e oli animali/vegetali	40 mg/l	Semestrale
Oli minerali	5 mg/l	Semestrale
Fenoli totali come C_6H_5OH	0,1 mg/l	Bimestrale
Aldeidi come H-CHO	0,5 mg/l	Semestrale
Solventi organici aromatici	0,1 mg/l	Semestrale
Solventi organici azotati	0,1mg/l	Semestrale
Solventi clorurati	0,5 mg/l	Semestrale
Tensioattivi	4 mg/l	Semestrale
Pesticidi fosforati	0,05 mg/l	---
Pesticidi clorurati	0,05 mg/l	---
Tossicità nei rapporti con altri organismi	Non devono essere presenti sostanze tossiche inibenti la depurazione biologica	---
Ossigeno disciolto	Non meno di 5 mg/l	Semestrale

La portata dei liquami scaricati in fognatura non deve essere superiore a 70 m^3/h.

La Ditta deve installare sullo scarico finale S1, prima dell'immissione nella fognatura comunale delle acque nere:

- un idoneo punto di ispezione e prelievo reso accessibile al personale addetto al controllo;
- un totalizzatore del volume scaricato giornalmente nella fognatura;
- un analizzatore di materiali in sospensione totali;
- un misuratore di potenziale redox.

I dati forniti dagli ultimi 3 sistemi dovranno essere resi disponibili presso il depuratore provinciale di Rovereto, secondo le modalità concordate con i tecnici del Servizio Gestione degli impianti della Agenzia per la Depurazione della Provincia autonoma di Trento e specificate nella nota inviata dalla Ditta in data 10 ottobre 2014, ns. prot. n. 538921. Non

appena l'Agenzia sarà in grado di ricevere i dati trasmessi con un segnale analogico 4–20 mA lo comunicherà al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed alla Ditta, che dovrà conseguentemente adeguare entro congruo termine il sistema di trasmissione.

L'autorizzazione allo scarico in fognatura nera può essere revocata in caso di problemi di smaltimento del materiale flottato nel reparto dissabbiatore/flottatore dell'impianto di depurazione pubblico finale o su richiesta motivata dell'Ente gestore dell'impianto di depurazione finale.

Entro il 24 ottobre 2017 la Ditta deve presentare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali uno studio che descriva i risultati della campagna di sperimentazione effettuata sulle acque in uscita dall'impianto di trattamento dei rifiuti, al fine di valutare la possibilità di riutilizzare dette acque depurate all'interno dello stabilimento.

Autocampionatore (scarico S1)

Sullo scarico S1 deve essere presente e costantemente verificato un campionatore automatico autosvuotante termostatato.

Deve essere controllato costantemente il regolare funzionamento dello stesso, effettuando le necessarie manutenzioni e garantendo l'accesso al personale addetto ai controlli; in caso di avaria o malfunzionamento dello stesso, deve esserne data tempestiva informazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al Comune territorialmente competente, relazionando sulle cause dell'inconveniente e sulle operazioni eseguite per ripristinarne la normale funzionalità.

L'autocampionatore deve essere soddisfare almeno le specifiche di seguito riportate:

- dotato di almeno 24 bottiglie dal volume di almeno 1 litro cadauna;
- programmato per prelevare, ad intervalli regolari, almeno 4 aliquote/ora per un volume complessivo di almeno 1 litro/ora circa;
- le bottiglie così come tutte le tubazioni, sia di aspirazione che di scarico, devono essere di materiale idoneo ad evitare la contaminazione del campione da sottoporre ad analisi;
- dotato di sistema di autopulizia in grado di garantire la qualità del lavaggio al fine di evitare contaminazioni e/o effetto memoria; inoltre deve essere previsto un programma di pulizia straordinario (sia del sistema di aspirazione che del sistema di stoccaggio e conservazione del campione) in modo da garantire sempre un elevato grado di pulizia di tutta la struttura;
- dotato di un sistema di frigotermostatazione in grado di garantire costantemente la temperatura di 4°C in qualsiasi stagione dell'anno;
- dotato di un sistema elettronico di controllo delle aperture e delle chiusure sia del vano di conservazione dei campioni sia della centralina di controllo/comando dell'autocampionatore; il sistema deve inviare automaticamente una e-mail ad ogni apertura e chiusura ai seguenti indirizzi di posta elettronica: giuridico.appa@provincia.tn.it e tuteladelterritorio@comune.rovereto.tn.it; gli

indirizzi di posta elettronica di riferimento potranno essere modificati dalServzio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, previa comunicazione scritta alla Ditta;

- la tubazione di aspirazione deve essere collocata in un pozzetto posizionato a valle di tutte le confluenze soggette a controllo (scarichi idrici industriali) in un punto/pozzetto facilmente ispezionabile dal personale addetto al controllo e l'estremità della tubazione stessa deve essere facilmente visibile al personale predetto; tale tubazione deve essere inoltre completamente ispezionabile e posizionata in maniera fissa alla struttura del manufatto (pozzetto);
- lo scarico deve essere posizionato a valle della tubazione di aspirazione e sempre in posizione facilmente visibile;
- le eventuali operazioni di manutenzione ordinaria devono essere **programmate con almeno tre giorni lavorativi di anticipo e comunicate per iscritto** al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente tramite fax e/o posta elettronica certificata (PEC): a tali operazioni può eventualmente assistere il personale addetto al controllo;
- le operazioni di manutenzione straordinaria e/o interventi di urgenza devono essere comunicati dalla Ditta per iscritto al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente **entro 12 ore dall'intervento**, sempre via fax o PEC.

Scarico S2 (scarico in fognatura bianca)

Allo scarico S2 possono essere convogliate le acque di raffreddamento indiretto utilizzate nei reparti di tintoria e di interlacciatura, oltre alle acque meteoriche di seconda pioggia derivanti dall'ambito B.

Tabella 3B: limiti alle emissioni e frequenza degli autonomi controlli

Inquinante	Valore limite	Frequenza di monitoraggio
pH	6 – 8,5	---
Temperatura	30°C	Annuale
Colore	Non percettibile su spessore di 10 cm dopo diluizione 1:20	---
Odore	Non deve essere causa di molestie	---
Materiali grossolani	Assenti	---
Solidi sospesi totali	40 mg/l	---
Materiali sedimentabili	0,5 ml/l	---
BOD_5	40 mg/l	---
COD	100 mg/l	---
Metalli e non metalli tossici totali (As – Cd – Cr (VI) – Cu – Hg – Ni – Pb – Se – Zn)	1,5 mg/l	---
Alluminio come Al	1 mg/l	---
Arsenico e suoi composti come As	0,5 mg/l	---
Bario come Ba	10 mg/l	---

Inquinante	Valore limite	Frequenza di monitoraggio
Boro come B	2 mg/l	---
Cadmio come Cd	0,01 mg/l	---
Cromo totale	2 mg/l	---
Cromo III come Cr	2 mg/l	---
Cromo VI come Cr	0,1 mg/l	---
Ferro come Fe	2 mg/l	---
Manganese come Mn	2 mg/l	---
Mercurio come Hg	0,005 mg/l	---
Nichel come Ni	0,5 mg/l	---
Piombo come Pb	0,1 mg/l	---
Rame come Cu	0,1 mg/l	---
Selenio come Se	0,01 mg/l	---
Stagno come Sn	2 mg/l	---
Zinco come Zn	0,5 mg/l	---
Cianuri come CN^-	0,1 mg/l	---
Cloro attivo libero come Cl_2	0,1 mg/l	---
Solfiti come SO_4^{2-}	1 mg/l	---
Solfuri come H_2S	0,5 mg/l	---
Solfati come SO_4^{2-}	1000 mg/l	---
Cloruri come Cl^-	1200 mg/l	---
Fluoruri come F^-	6 mg/l	---
Fosforo totale come P	1 mg/l	---
Azoto ammoniacale come NH_4^+	3 mg/l	---
Azoto nitroso come N	0,3 mg/l	---
Azoto nitrico come N	10 mg/l	---
Azoto totale come N	10 mg/l	---
Grassi e oli animali/vegetali	20 mg/l	---
Oli minerali	5 mg/l	---
Idrocarburi totali	5 mg/l	---
Fenoli totali come C_6H_5OH	0,1 mg/l	---
Aldeidi come H-CHO	0,5 mg/l	---
Solventi organici aromatici	0,1 mg/l	---
Solventi organici azotati	0,1 mg/l	---
Solventi clorurati	0,5 mg/l	---
Tensioattivi totali	2 mg/l	---
Pesticidi fosforati	0,05 mg/l	---
Pesticidi totali (esclusi i fosforati):	0,05 mg/l	---
tra cui:		
- aldrin	0,01 mg/l	---
- dieldrin	0,01 mg/l	---
- endrin	0,002 mg/l	---
- isodrin	0,002 mg/l	---
Pesticidi clorurati	0,05 mg/l	---
Saggio di tossicità acuta	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	---
Prova di tossicità per i pesci	Nelle 24 ore della durata della	---

Inquinante	Valore limite	Frequenza di monitoraggio
	prova biologica i pesci non devono presentare alcun sintomo di intossicazione: la prova biologica si effettua su acqua di scarico diluita da 0 a 5 volte	
Tossicità nei rapporti con altri organismi	Non devono essere presenti sostanze tossiche inibenti la depurazione biologica	---
Ossigeno disciolto	Non meno di 5 mg/l	---

Sullo scarico finale S2, prima dell'immissione nella fognatura comunale delle acque nere, deve essere presente e reso accessibile al personale addetto al controllo un idoneo punto di ispezione e prelievo.

E' fatta salva la facoltà di fissare limiti di emissione più restrittivi nei casi in cui i valori fissati nella tabella 3B impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità delle acque del corpo recettore, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Metodi analitici per il controllo delle emissioni

Per quanto riguarda la metodologia di misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico si applicano i metodi APAT IRSA-CNR o gli Standard Methods for the examination of Water and WasteWater. In alternativa è possibile usare altri metodi riconosciuti a livello nazionale (UNI, UNICHIM), internazionale (EPA, ISO, APHA) o europeo (CEN). Eventuali metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. In ogni caso sul certificato di analisi deve essere indicato il metodo adottato.

Inquinamento acustico

Devono essere rispettati i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio adottata dal Comune di Rovereto.

Inoltre, ove applicabili, devono essere rispettati i limiti differenziali stabiliti dal decreto 11 dicembre 1996 recante *"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"*.

La Ditta **entro il 31 marzo 2015** deve effettuare un nuovo rilievo fonometrico nelle più gravose condizioni di esercizio dello stabilimento, a seguito della messa a regime della nuova piattaforma per lo smaltimento dei rifiuti, al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici; l'esito di tale rilievo fonometrico, firmato da un tecnico abilitato, deve essere inviato al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al Comune di Rovereto **entro il successivo 30 aprile 2015**.

Piano di monitoraggio e controllo

La Ditta deve rispettare i contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo, parte integrante e sostanziale dell'AIA, così come presentato in data 1 ottobre 2014, ns. prot. n. 520866.

La verifica concordata con il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente prevista dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, salvo il verificarsi delle condizioni prevista dall'art. 29-decies, comma 11-bis del medesimo Decreto, **sarà effettuata con frequenza annuale**.

Le verifiche analitiche saranno di volta in volta concordate dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali in collaborazione con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e potranno potenzialmente prevedere, oltre alla verifica del rispetto dei contenuti dell'AIA e del PMC, i seguenti controlli analitici:

Matrice ambientale	Parametri analitici oggetto delle verifiche previste dall'art. 29-decies, comma 3, del D. Lgs. 152/2006
Emissioni in atmosfera	Verifica dei parametri riportati in Tabella 2A per le emissioni identificate con la sigla E10, E10A ed E21.
Scarichi idrici	Verifica dei parametri riportati in Tabella 3A per lo scarico S1.
Rifiuti prodotti	Verifica dei rifiuti prodotti nello stabilimento.